



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

(Provincia di Napoli)

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

N. Ord. Reg.Gen.:3 del 09-01-2022

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO ALLA DATA DEL 22/01/2022

IL SINDACO

VISTO il D.L. 14/01/2021, n. 2, convertito con modificazioni con la legge 12/03/2021 n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (...);

VISTO il D.L. 06/08/2021 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/09/2021, n. 133, recante " Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 7 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado fino al 29 gennaio 2022;

VISTA la circolare del 5 gennaio 2022 in materia di lavoro agile a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ove si rileva che l'acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale " e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

VISTO l'art. 50 co. 5 del D.Lgs n.267/2000 ai sensi del quale *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*

VISTO l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

PRESO ATTO dei dati concernenti i contagi messi a disposizione sulla piattaforma regionale nonché di quelli comunicati dall'Unità di Crisi Regionale e di quelli in possesso della Protezione Civile Comunale circa l'andamento del contagio su scala locale e dell'aumento esponenziale, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi superiore alla media regionale con un numero di cittadini attualmente positivi pari a 1074;

RILEVATO che nell'ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica del Comune, è stato rilevato che i contagi sono ulteriormente in aumento, in termini percentuali riferiti ai tamponi effettuati, rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti, soprattutto tra la popolazione in età adolescenziale;

CONSIDERATO che i dati sopra riportati evidenziano un elevatissimo livello di allerta e che, l'attuale contesto di rischio, impone, pertanto, l'adozione di iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RILEVATA l'esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica a fronte del rischio di ulteriore diffusione del contagio;

CONSIDERATO che il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti di pari rango costituzionale spetta, sulla base della legge, all'autorità amministrativa statale e che le autorità locali possono adottare, nell'esercizio dei poteri straordinari loro riconosciuti dall'ordinamento, misure più restrittive sulla base di motivate ed ineludibili evidenze, riferite ad un particolare ambito territoriale o ad uno specifico settore di attività;

RITENUTO opportuno, pertanto, in via precauzionale sospendere le attività didattiche in presenza anche delle Scuole Secondarie di secondo grado fino al 22 gennaio 2022 al fine di contenere ulteriormente l'emergenza epidemiologica in corso;

ORDINA

Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata,

in via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro provvedimento, la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle Scuole Secondarie di secondo grado fino al 22 gennaio 2022, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dei singoli Dirigenti, delle specifiche condizioni di contesto;

DISPONE

la Pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di San Giuseppe Vesuviano al fine di darne ampia pubblicità alla popolazione e la diffusione con qualunque altro mezzo informatico.

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Avv. Vincenzo Catapano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.